



**Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Cagliari**

SISTEMA SANITARIO DELLA SARDEGNA

Regolamento elettorale per:

**INDIVIDUAZIONE COMPONENTE ELETTIVA DEL
COMITATO DI DIPARTIMENTO**

Versione del
Settembre 2023

Sommario:

- A) Oggetto
- B) Introduzione
- Art. 1 – Modalità e tempi di elezione e di sostituzione della quota elettiva del Comitato di Dipartimento
- Art. 2 – Commissione Elettorale
- Art. 3 – Seggio Elettorale
- Art. 4 - Modalità di svolgimento delle elezioni
- Art. 5 – Modalità di scrutinio delle schede
- Art. 6 – Surroga degli eletti
- Art. 7– Norma di rinvio

A	Oggetto
----------	----------------

Il presente regolamento disciplina le modalità attuative per l'individuazione della componente elettiva dei Dipartimenti come previsti dall'Atto Aziendale (Titolo III), adottato con Deliberazione D.G n. 50 del 25/01/2023.

B	Introduzione
----------	---------------------

L'Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, in proseguo denominata AOU Cagliari, di cui alla deliberazione n. 50 del 25/01/2023, dichiarato conforme agli indirizzi regionali¹, individua il Dipartimento come il modello ordinario di gestione al fine di favorire il raggiungimento degli standard qualitativi e quantitativi di assistenza ospedaliera.

I Dipartimenti sono costituiti dalla aggregazione delle strutture complesse e di quelle semplici dipartimentali, in base all'art. 17 bis del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. e all'art. 4 del Protocollo di Intesa Università di Sassari e Cagliari con la Regione Sardegna di cui alla DGR n.34/3 del 12/07/2017, e sono dotati di autonomia tecnico - professionale nonché di autonomia gestionale, nei limiti degli obiettivi e delle risorse attribuiti. Il Dipartimento costituisce tipologia organizzativa e gestionale volta a dare risposte unitarie, flessibili, tempestive, razionali ed esaustive rispetto ai compiti assegnati, nell'ottica di comunanza delle risorse. I Dipartimenti possono essere classificati in Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI), Dipartimenti Funzionali e Dipartimenti Strutturali; per una più analitica descrizione degli stessi si rimanda integralmente all'Atto Aziendale.

Esso è costituito attraverso l'aggregazione delle seguenti Strutture Organizzative:

- 1) Strutture Complesse (SC), articolazioni organizzative alle quali è attribuita la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche e finanziarie assegnate (budget). Ciascuna struttura complessa può afferire ad un solo Dipartimento Strutturale, ad un solo DAI, ad un solo Dipartimento Funzionale o direttamente alla Direzione Aziendale. Il numero di Strutture Complesse Sanitarie è correlato alla necessità di garantire i parametri indispensabili per l'accreditamento delle Scuole di Specializzazione.
- 2) Strutture Semplici Dipartimentali (SSD), articolazioni dipartimentali caratterizzate da un'adeguata dimensione quali quantitativa dell'attività e delle risorse professionali utilizzate. È dotata di responsabilità di budget ed opera per le specifiche competenze in autonomia tecnico professionale e gestionale organizzativa con responsabilità piena dell'utilizzo delle risorse in relazione agli obiettivi assegnati. Le attività della Struttura Semplice Dipartimentale non possono sovrapporsi, anche parzialmente, ai perimetri di Strutture Complesse.
- 3) Strutture Semplici (SS), articolazioni di SC, con responsabilità limitata di gestione di risorse umane, tecniche e finanziarie per l'assolvimento delle funzioni assegnate, pertinenti alla struttura complessa di appartenenza, e del cui utilizzo, ai fini del budget, risponde al direttore della struttura complessa.
- 4) Programmi, esclusivamente nei DAI: in considerazione delle specifiche esigenze formative e della stretta correlazione esistente tra attività assistenziale e didattica, il Direttore Generale d'intesa con il Rettore², affida la responsabilità e la gestione di programmi inter e/o infra dipartimentali, ai professori universitari di prima fascia, in coerenza con i rispettivi Settori Scientifico Disciplinari di afferenza, ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura organizzativa semplice o complessa.

¹ V. Delibera Giunta RAS n. 3/35 del 27 gennaio 2023

² V. art. 5 del Protocollo di intesa RAS e Università di Cagliari e Sassari, cit.

Eventuali programmi possono essere attribuiti anche ai professori universitari di seconda fascia ai quali non sia stata attribuita una struttura organizzativa e a condizione che i programmi siano di minore complessità e rilevanza, nel rispetto degli obiettivi assistenziali e del principio di invarianza dei costi organizzativi complessivi.

Le Strutture Organizzative SC, SSD e SS aggregate in un Dipartimento fanno riferimento a quell'unico Dipartimento, anche se possono sviluppare proiezioni in altri Dipartimenti in un'ottica di percorso integrato rispetto al bisogno.

Gli organi del Dipartimento sono:

- a) Il Direttore del Dipartimento, che ha la responsabilità complessiva della gestione del Dipartimento;
- b) Il Comitato di Dipartimento

Il Comitato di Dipartimento supporta i direttori dei dipartimenti in ordine alla razionale e corretta gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti al dipartimento stesso (ai sensi del comma 2, art. 17 bis, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.) e:

- Concorre alla formulazione del PIANO DELLE ATTIVITÀ e dell'utilizzazione delle risorse disponibili.
- Concorre al monitoraggio e alla verifica delle attività.

Il Comitato di Dipartimento è composto da:

- Dai COMPONENTI DI DIRITTO: - Direttori delle Strutture Complesse (SC). - Dirigenti Responsabili delle Strutture Semplici a valenza Dipartimentale (SSD). - Professori titolari di Programmi (Dlgs. n. 517/99).
- Dai COMPONENTI ELETTIVI:
 - n. 2 rappresentanti del personale dirigente medico ovvero nel DAI da n. 1 medico universitario e n. 1 medico ospedaliero;
 - n. 2 rappresentanti del personale dirigente, amministrativo e tecnico, nel Dipartimento di Staff e in quello Amministrativo e Tecnico.
 - n. 2 rappresentanti del personale dirigente sanitario laureato non medico.
 - n. 2 rappresentanti delle professioni sanitarie.

Il Comitato dura in carica tre anni.

La composizione, le modalità di elezione sono disciplinate dal presente regolamento.

Art. 1 Modalità e tempi di elezione e di sostituzione della quota elettiva del Comitato di Dipartimento

1.1 Elettorato Attivo e Passivo

Esercita il diritto di voto attivo e passivo:

- Personale dipendente del SSR e dell'Università degli Studi di Cagliari inserito nell'attività assistenziale a tempo indeterminato (alla data di indizione delle elezioni);
- Personale dipendente del SSR che alla data di entrata in vigore dell'Atto Aziendale è in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui alla normativa vigente in materia.

Non fanno parte dell'elettorato attivo e passivo di cui al presente Regolamento il personale che abbia subito in via definitiva sanzioni disciplinari e sia stato oggetto di provvedimento di sospensione dall'attività assistenziale.

1.2 Indizione delle elezioni

Il Direttore Generale indice le elezioni per i componenti elettivi del Comitato di Dipartimento.

In caso di scadenza del precedente Comitato il Direttore Generale indice le elezioni nei 60 giorni antecedenti la data di cessazione ed entro 30 giorni viene completato l'iter di rinnovo del Comitato.

Il provvedimento di indizione dell'elezione dev'essere pubblicato sul sito aziendale per i 20 giorni consecutivi precedenti il giorno fissato per le elezioni ed affisso nelle bacheche aziendali ubicate presso i PP.OO. San Giovanni di Dio di Cagliari e Duilio Casula di Monserrato.

L'elezione avviene a scrutinio segreto e ciascun elettore, tra gli aventi diritto, indica nella propria scheda una sola preferenza nominativa per un rappresentante della propria categoria di appartenenza (nel caso in cui vengano indicate più preferenze, viene presa in considerazione solo la prima preferenza espressa). Deve comunque essere garantita, ove possibile, la rappresentatività di entrambi i generi.

Risultano eletti rappresentanti i più votati per ciascuna delle dette categorie.

Il provvedimento di indizione delle elezioni stabilisce i Dipartimenti interessati dal procedimento elettorale, individua i componenti della Commissione Elettorale, definisce la data e l'orario (che possono essere differenziati per dipartimento), la sede di svolgimento delle operazioni di voto.

Le votazioni sono valide a prescindere dal numero dei votanti, i membri elettivi del Comitato restano in carica tre anni, ovvero fino a nuove elezioni, e possono essere rieletti.

Art. 2 **Commissione Elettorale**

I componenti della Commissione Elettorale sono tre, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario, e sono individuati dal Direttore Generale tra i Dirigenti e tra il personale dipendente dell'Azienda.

Il Presidente della Commissione Elettorale è il Direttore Amministrativo o un suo delegato.

Per ogni componente si prevede la designazione di un supplente.

Il Direttore Generale convoca la commissione Elettorale per la seduta di insediamento da tenersi dieci giorni prima della data fissata per le operazioni di voto.

La Commissione Elettorale provvede a:

- a) acquisire dal Servizio Personale gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo;
- b) formulare gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, distinti per ciascun Dipartimento, e darne la massima diffusione, affiggendoli anche all'ingresso del seggio elettorale;
- c) gestire le attività di costituzione ed organizzazione dei seggi elettorali nominandone i componenti;
- d) decidere in merito ad eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle operazioni di voto;
- e) espletare ogni altro adempimento o attività tendente ad assicurare il regolare e corretto svolgimento delle votazioni, che non sia demandato ad altri soggetti dell'Azienda.

Le decisioni della Commissione Elettorale sono assunte a maggioranza.

La Commissione, per ciascuna riunione, redige i relativi verbali e li trasmette al Direttore Generale.

Art. 3 **Seggio Elettorale**

Il Seggio elettorale è composto da un Presidente e tre scrutatori, di cui uno con funzioni di Segretario. Il Presidente del seggio deve garantire il buon andamento e l'imparzialità di tutte le operazioni di voto. In caso di dubbio, il Presidente di seggio farà riferimento alla normativa nazionale vigente in tema di procedure elettorali per quanto applicabili alle elezioni descritte nel presente Regolamento.

I componenti del seggio sono scelti tra il personale in servizio che non risulti incluso nell'elenco dei candidati da eleggere (elettorato passivo).

Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti; durante le operazioni di scrutinio tutti i componenti il seggio elettorale devono essere presenti.

All'atto di costituzione del seggio, il Presidente del seggio prende in consegna il materiale necessario per lo svolgimento delle operazioni di voto, predispose le postazioni di voto in modo e numero tale che siano idonee ad assicurare e garantire la segretezza del voto e prende in consegna l'urna dove devono essere disposte le schede che devono essere timbrate e vidimate dal presidente di seggio o da un componente da esso delegato.

Di tutte le operazioni deve essere redatto apposito verbale.

Art. 4 **Modalità di svolgimento delle elezioni**

Le votazioni si svolgono in una sola giornata con i tempi e le modalità indicate nell'avviso di indizione elettorale.

I componenti del seggio elettorale sono convocati dal Presidente per l'espletamento delle funzioni connesse alle operazioni di voto. A cura del Presidente sono esposte, nei locali in cui le operazioni di voto hanno luogo, le liste dei candidati distinte per Dipartimento.

Al momento del voto ogni elettore deve esibire allo scrutatore un documento di identità in corso di validità.

Durante le operazioni di voto, il Presidente del seggio, o comunque il componente del seggio presente, dopo aver accertato l'identità personale dell'elettore e l'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto, consegna al votante la scheda e lo invita a firmare sull'apposito elenco dei votanti. La votazione deve avvenire a scrutinio segreto e ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

L'elettore ritira la scheda di votazione corrispondente al Dipartimento di cui fa parte ed esprime il proprio voto scrivendo cognome e nome del candidato prescelto.

Esercitato il diritto di voto, l'elettore riconsegna la scheda ripiegata che viene depositata, in sua presenza, nell'urna.

Al termine delle operazioni di voto, il Presidente ed i componenti del seggio elettorale provvederanno a sigillare l'urna contenente le schede con apposita carta autoadesiva sulla quale verranno apposte le firme dei componenti stessi, nonché a sigillare le buste contenenti le schede residue inutilizzate controfirmando i lembi di chiusura.

Art. 5 **Modalità di scrutinio delle schede**

Concluse tutte le operazioni di voto, ciascun seggio procede immediatamente alle operazioni di scrutinio delle schede; tali operazioni sono pubbliche e proseguono senza interruzione fino alla loro conclusione.

L'attribuzione dei voti è effettuata dal Presidente, il quale, in caso di contestazione, prima di attribuire il voto, sente gli scrutatori.

Non vengono considerati validi i voti derivanti da schede nulle, che presentino segni che facciano ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il voto, ovvero abbia espresso preferenza per un candidato non eleggibile.

Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio trasmette i verbali delle votazioni ed il relativo materiale alla Commissione elettorale, che, verificata la regolarità delle votazioni, trasmette l'elenco degli eletti al Direttore Generale per gli adempimenti conseguenti, ivi compresi le decisioni su eventuali ricorsi presentati avverso le decisioni assunte dalla Commissione elettorale.

Il Direttore Generale con proprio atto deliberativo dichiara eletti coloro che nei rispettivi corpi elettorali hanno riportato il maggior numero di voti validi e costituisce formalmente i Comitati di Dipartimento.

In caso di parità di voti conseguiti da due o più candidati, viene dichiarato eletto il più giovane di età.

Contro la proclamazione degli eletti è ammesso ricorso motivato da parte degli aventi diritto al voto.

Il Direttore Generale si esprime in merito al ricorso entro i successivi cinque giorni lavorativi. La decisione del Direttore Generale così assunta non è più ulteriormente ricorribile, fatte salve le ulteriori garanzie previste dall'ordinamento.

Art. 6 **Surroga degli eletti**

I componenti eletti che a qualunque titolo cessino o decadano sono sostituiti con nomina del Direttore Generale mediante lo scorrimento della lista delle preferenze.

Art 7 **Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento si rimanda all'Atto Aziendale ed alla normativa vigente in materia.